FINANZIARIA 2008 – DECRETO COLLEGATO legge 223 del 2007

NORMATIVA

- DL n° 159 del 2007 convertito in Legge n.223 del 30/11/2007
 (G.U. n.279 del 30/11/2007)
 - **In vigore dal 01/12/2007**

PRASSI

DATI DEGLI IMMOBILI DA INDICARE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI (art.39 comma 1)

- Con le dichiarazioni da presentare a decorrere dal 2008, viene meno l'obbligo di indicare i dati degli immobili (Comune e dati catastali) nonché dell'ICI versata

SPESE FARMACEUTICHE - CERTIFICAZIONE (ART. 39 comma 3)

- A decorrere dal 2008 per beneficiare della deduzione/detrazione delle spese per farmaci, il contribuente dovrà essere in possesso di fattura o scontrino fiscale parlante.

 Non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino della documentazione integrativa rilasciata dal Farmacista

Riscossione: rimborso delle somme iscritte a ruolo indebitamente (art. 39 comma 8)

- Vengono ridotti i termini entro cui il contribuente ha diritto al rimborso di somme indebitamente versate. La procedura è la seguente:

 - l'Ente creditore incarica l'Agente della riscossione di effettuare il rimborso;

 - Entro 30 gg l'Agente della riscossione invia apposita comunicazione al contribuente e lo invita a presentarsi presso i propri sportelli per incassare il rimborso o comunicare un c/c su cui effettuare il bonifico.

 Il RIMBORSO è IMMEDIATO se il contribuente si presenta personalmente, mentre avviene entro 10 gg in caso di bonifico bancario con spese a carico del contribuente.

ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI (art. 40 comma 7 e 8)

Addizionale COMUNALE

- Vengono definite le modalità di calcolo dell'acconto per l'anno 2008 utilizzando:

a) l'aliquota e la soglia di esenzione in vigore per **l'ANNO 2007** se entro il 31.12.2007 non vi è stata delibera comunale di variazione pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze;

b) l'aliquota e la soglia di esenzione in vigore per **l'ANNO 2008** se entro il 31.12.2007 è stata asunta delibera comunale di variazione pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze

Addizionale Regionale

- E' facoltà delle Regioni stabilire che la maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione, se risulta più favorevole al contribuente rispetto a quella attualmente in vigore, è applicabile dal periodo d'imposta al quale l'addizionale si riferisce.

MISURE FISCALI a SOSTEGNO DEI REDDITI BASSI (art. 44)

- Il collegato alla Finanziaria 2008 prevede all'art. 44 che per i SOGGETTI IRPEF, la cui imposta netta per l'anno 2006 sia pari a ZERO è attribuita per l'anno 2007:
 - Una somma pari ad € 150,00 a titolo di rimborso forfetario;
 - Una somma di € 150,00 per ciascun familiare a carico. Detto importo è unitario per cui se il familiare risulta a carico di due persone, l'importo del bonus concesso dovrà essere imputato proporzionalmente alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi di famiglia.

 E' stato emanato il DM 8/11/2007 che ha individuato le modalità di erogazione ed i soggetti beneficiari.

 Soggetti beneficiari: Persone fisiche titolari di reddito da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, d'impresa minore e redditi diversi che nell'anno 2006 hanno evidenziato nella loro dichiarazione dei redditi una imposta netta pari a ZERO;

 Modalità di erogazione:

 a) **REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E PENSIONATI:**

 1.a) dipendente che ha prestato lavoro nel mese di Dicembre 2007 presso lo stesso datore di lavoro che ha rilasciato il CUD per il 2006: IL BENEFICIO SI ASSEGNA AUTOMATICAMENTE NEL MESE DI DICEMBRE 2007.

 1.b) dipendente che presta lavoro nel mese di Dicembre 2007 da un soggetto diverso da quello che ha rilasciato il CUD per l'anno d'imposta 2006: IL BENEFICIO VIENE CONCESSO DAL DATORE DI LAVORO CHE EROGA IL REDDITO NEL MESE DI DICEMBRE 2007, ma il contribuente deve presentare una apposita attestazione dalla quale risulti:

 - che l'imposta netta nel 2006 era pari a Zero;
 - che la dichiarazione dei redditi è stata regolarmente presentata;
 - dati anagrafici e c.f. delle persone a carico;

 NB: esiste un limite quantitativo all'erogazione del beneficio da parte del Datore di lavoro dal momento in cui il sostituto eroga il beneficio solo nel caso in cui il monte ritenute sia sufficiente a fruire del beneficio in capo a tutti i titolare di reddito da lavoro dipendente o pensione.

 b) **ALTRI REDDITI**:

 Nel caso di soggetto passivo irpef che percepisce altri redditi sopra indicati, il beneficio si richiede nella dichiarazione dei redditi da presentare per il 2007 (unico 2008 PF)